INTERVENTI DI NATURA NORMATIVA

* **COMPUTO DEL SERVIZIO ANTERIORMENTE PRESTATO**
* **RECUPERO GIORNATE SUPERFESTIVE IN OFCN.**
* **LICENZA STRAORDINARIA SPECIALE DI TRASFERIMENTO**
* **ALLOGGI ASC**
* **REGISTRO RECLAMI MENSA**
* **TRATTAMENTO ALIMENTARE GRATUITO**
* **ORE LAVORATIVE SVOLTE PRECEDENTEMENTE A MALATTIA SOPRAVVENUTA**
* **MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SUL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER I MILITARI A FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE - VFP4**
* **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE**
* **MODIFICHE ART. 2251 QUARTER D.lgs 15 marzo 2010, n. 66**
* **MODIFICHE ART. 933 D.lgs 15 marzo 2010, n. 66**
* **MODIFICHE ART. 1908 D.lgs 15 marzo 2010, n. 66**

**COMPUTO DEL SERVIZIO ANTERIORMENTE PRESTATO**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“Art. 1783 -** **DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66**  *Computo del servizio anteriormente prestato*  ***1.****Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare****”*** | **“Art. 1783 -** **DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66**  *Computo del servizio anteriormente prestato*  ***1.****Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore* ***dei militari*** *per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare”* | Visto il comma 5-bis dell’art. 682 del C.O.M. “Alimentazione dei ruoli dei marescialli” dove è sancita la facoltà per l’Amministrazione Difesa di reclutare Marescialli con requisito del titolo di studio della laurea;  Preso atto che l’A.D. ha già reclutato ed immesso in ruolo Marescialli “a nomina diretta” come ad esempio gli Infermieri e per loro vige questa discriminazione si chiede di armonizzarne il trattamento sostituendo “*degli ufficiali*” con “*dei militari*”. |

**RECUPERO GIORNATE SUPERFESTIVE IN OFCN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Gli artt. 11 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 e 54 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 del*  *2002 hanno previsto per il personale impiegato nei contingenti all’estero che “I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile”.*  In ambito interforze (segnatamente con f.n. 114/1/488/4910 in data 19 marzo 2003 di Stato Maggiore della Difesa), il termine “riposo settimanale” è stato declinato con riferimento alle sole domeniche trascorse in teatro  *Disciplinato con lettera M\_D AB05933 REG2024 0554385 in data 27 settembre 2024 avente ad oggetto “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – var. 1 “* | *“I riposi settimanali* ***ed i giorni superfestivi******(Natale; 26 dicembre; Capodanno; Pasqua; Lunedi di Pasqua; 1° Maggio; 2 Giugno; Ferragosto.)*** *non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile”.* | Armonizzare il trattamento del personale militare impiegato in OFCN con il restante personale impiegato nelle stesse giornate.  A decorrere dal 01/01/2022. |

**LICENZA STRAORDINARIA SPECIALE DI TRASFERIMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *“Per l’Arma dei Carabinieri, le esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare sussistono anche per il personale accasermato, ai sensi dell’art. 56, co. 2 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.”*  Riferimenti:  *Art. 13 D.P.R. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48 D.P.R. 395/1995 (per l’Arma dei Carabinieri);*  *Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica – Edizione 1990****;***  *Disciplinato con lettera M\_D AB05933 REG2024 0554385 in data 27 settembre 2024 avente ad oggetto “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – var. 1 “* | **“Si estende al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica l’applicazione dell’art. 56, co. 2 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164”** | Armonizzare il trattamento del personale EMA con il personale dell’Arma dei Carabinieri. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***“****Il Comandante del reparto/ente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione, può anche disporne il frazionamento o il differimento per particolari esigenze di servizio****.”***  Riferimenti:  *Art. 13 D.P.R. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica)*  *Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica – Edizione 1990;*  *Disciplinato con lettera M\_D AB05933 REG2024 0554385 in data 27 settembre 2024 avente ad oggetto “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – var. 1 “* | ***“****Il Comandante del reparto/ente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione, può anche disporne il frazionamento o il differimento per particolari esigenze di servizio****. A richiesta dell’interessato si può chiedere la fruizione frazionata, anche giornaliera, della licenza straordinaria speciale di trasferimento.”*** | Rendere fruibile la licenza in base alle reali esigenze del personale militare trasferito. |

ALLOGGI ASC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“**Art. 317 - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 90  Personale ammesso alle concessioni  …omissis…  *”* *e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:  1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio;  2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.*  “Art. 325 - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 90  *Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC*  …omissis…  ***e).****L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale che presta servizio nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. È data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.”* | **“**Art. 317 - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 90  Personale ammesso alle concessioni  …omissis…  *”* *e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:  1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio,* ***con rapporto progressivo alla distanza chilometrica dalla residenza; 2)*** *personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa,* ***con rapporto progressivo alla distanza chilometrica dalla residenza;***  “Art. 325 - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 90  *Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC*  …omissis…  ***e).****L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale* ***come disciplinato dall’art. 317****. È data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.”* | Creare tutele crescenti in rapporto al disagio della distanza ed armonizzare l’art. 325 con l’art. 317. |

REGISTRO RECLAMI MENSA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *“Art. 481 - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66*   1. *Presso la commissione amministrativa è tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.* 2. *All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 492, comma 2, è allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.”* | *“Art. 481 - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66*   1. *Presso* ***ogni linea distribuzione pasti*** *è tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.****La custodia è devoluta al gestore/delegato dell’Amministrazione Difesa al servizio mensa.*** 2. *All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 492, comma 2, è allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.”* | Rendere realmente fruibile ai conviventi al pasto il registro dei reclami. |

TRATTAMENTO ALIMENTARE GRATUITO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“***il trattamento alimentare gratuito è subordinato all’effettivo prolungamento dell’attività lavorativa per un’ora dopo le 14 per il pranzo e un’ora dopo le 19 per la cena, al netto dell’intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione del pasto. Conseguentemente l’attività lavorativa deve protrarsi:*  *- per il vitto meridiano continuativamente dalle ore 14 alle ore 15.30;*  *- per il vitto serale continuativamente dalle ore 19 alle ore 20.30.*  *b. Al personale che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo o cena secondo le*  *condizioni di cui al precedente para a., spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a prescindere dalla durata minima della prestazione lavorativa.****”***  *Riferimenti:*  *D.M.25 SETTEMBRE 1990, DPR 394/95, DPR 255/99, DPR 163/02, DPR 52/09,*  *disposizioni emanate da Segredifesa con direttiva anno 2003 var.4;* | **“Il diritto al trattamento alimentare gratuito permane anche se successivamente alla maturazione e fruizione, nel caso di malattia sopravvenuta, si viene posti in Licenza straordinaria.”** | Superare casi limite dove successivamente alla maturazione e fruizione del diritto al trattamento alimentare gratuito nel caso di malattia sopravvenuta si viene posti in Licenza straordinaria per malattia . |

ORE LAVORATIVE SVOLTE PRECEDENTEMENTE A MALATTIA SOPRAVVENUTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Riferimenti:*  *D.M.25 SETTEMBRE 1990, DPR 394/95, DPR 255/99, DPR 163/02, DPR 52/09,*  *disposizioni emanate da Segredifesa con direttiva anno 2003 var.4;* | **“Le ore effettivamente rese dal personale che per sopravvenuta malattia, nella stessa giornata, viene posto in licenza straordinaria, vanno considerate come lavoro straordinario.”** | Non far perdere le ore effettivamente rese per sopravvenuta malattia. |

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SUL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER I MILITARI A FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE - VFP4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale situazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Riferimenti:* ***Art. 981 Dlgs.66/2010***  ***Direttive Impiego rispettive FF.AA.*** | **“Articolo X (Modifica alle disposizioni sul ricongiungimento familiare e l'assegnazione temporanea per i militari a ferma prefissata quadriennale - VFP4)**   1. **Modifica al regime di assegnazione temporanea per esigenze familiari Al fine di favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare per il personale militare a ferma prefissata quadriennale (VFP4), il personale coniugato o convivente, nonché coloro con figli minori, può presentare domanda di assegnazione temporanea per:**    * **il ricongiungimento con il coniuge o il convivente, militare o civile, e/o**    * **la cura e l'assistenza di figli minori, specialmente entro il terzo anno di vita del minore.**   **Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dalla durata del servizio già prestato, derogando al limite attuale dei quattro anni di servizio.**   1. **Condizioni e priorità per l'assegnazione temporanea:**    * **La domanda può essere presentata dal momento in cui si verificano le esigenze familiari (es. nascita di un figlio o trasferimento del coniuge).**    * **L’amministrazione militare valuta la richiesta, compatibilmente con le esigenze operative e organizzative, garantendo priorità in caso di: a) nascita o adozione di un figlio; b) figli con disabilità o particolari necessità; c) coniuge assegnato a una sede distante oltre 100 km dalla residenza del richiedente.** 2. **Durata dell'assegnazione temporanea: L'assegnazione temporanea concessa per esigenze familiari ha una durata che non può superare i limiti temporali della ferma prefissata del personale richiedente. In caso di eventuale transizione a un servizio permanente, il personale potrà richiedere l'estensione del beneficio secondo le norme applicabili al personale a tempo indeterminato.** 3. **Estensione della mobilità temporanea ai VFP4: Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale a ferma prefissata quadriennale (VFP4), a prescindere dal periodo di servizio già maturato.** 4. **Garanzia di non discriminazione: È fatto obbligo alle amministrazioni militari di applicare i principi di non discriminazione e parità di trattamento tra personale a tempo determinato (VFP4) e personale a tempo indeterminato, per le richieste di assegnazione temporanea a fini familiari.”** | Garantire una maggiore tutela per i militari a ferma prefissata che affrontano le stesse difficoltà familiari del personale a tempo indeterminato.  Promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso delle esigenze familiari, in linea con i principi costituzionali di protezione della famiglia e tutela della maternità e paternità. |

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attuale formulazione** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Riferimenti:* ***Art. 981 Dlgs.66/2010***  ***Direttive Impiego rispettive FF.AA.*** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   **“Articolo X (Modifiche alla disciplina sui trasferimenti per esigenze familiari del personale militare)**  1**. Modifica del regime di trasferimento temporaneo per ricongiungimento familiare** 1.1. Al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della famiglia e della tutela della genitorialità, come stabiliti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, si dispone che il personale militare, inclusi i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4), possa presentare domanda di assegnazione temporanea o trasferimento per esigenze familiari, senza vincoli relativi all’anzianità di servizio.  1.2. Le richieste di trasferimento temporaneo per il ricongiungimento con il coniuge o per l’assistenza e la cura di figli minori devono essere presentate al verificarsi dell’esigenza familiare e sono prioritarie, salvo casi di comprovate necessità operative.  **2. Definizione delle esigenze familiari prioritarie** 2.1. Le richieste di trasferimento temporaneo o ricongiungimento sono prioritariamente concesse nei seguenti casi:   * **Nascita o adozione di un figlio**, con particolare attenzione ai primi tre anni di vita del minore. * Presenza di **figli minori con disabilità** o necessità assistenziali documentate. * **Ricongiungimento con il coniuge o convivente** che svolga attività lavorativa a una distanza superiore a **100 chilometri** dalla sede del richiedente.   **3. Prevalenza della normativa primaria** 3.1. Eventuali disposizioni regolamentari o direttive amministrative in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono da considerarsi nulle nella parte in cui limitano o subordinano il diritto al ricongiungimento familiare a requisiti non previsti dalla legge.**”** | **Finalità della norma** La presente modifica ha l'obiettivo di:   * Eliminare vincoli amministrativi ingiustificati che limitano il diritto al ricongiungimento familiare. * Rafforzare le tutele costituzionali nei confronti della famiglia e della genitorialità. * Assicurare una gestione del personale militare più equa e rispettosa delle esigenze personali.   Questa norma consentirebbe di superare le restrizioni introdotte da regolamenti di rango inferiore, uniformandosi ai principi costituzionali e legislativi nazionali. |
| **Attuale formulazione** | **Novellato** | **Razionale** |
| Art. 2251-quater  (Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)  1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell’articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051 è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.  2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’art. 2251-ter, ((commi 2, 3 e 3-bis)), ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:  a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;  b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;  c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al ((31 dicembre 2009)).  ((c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;  c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;  c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);  c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);  c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);  c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);  c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);  c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);  c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).))  ((2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.  2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.  2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei  requisiti di cui all’articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota  successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.  2-quinquies. Per l’anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:  a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;  b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;  c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;  d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011.  2-sexies. Per l’anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:  a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31  marzo 2017;  b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30  giugno 2017;  c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31  dicembre 2017;  d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.)) | Art. 2251-quater  (Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare)  1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell’articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051 è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.  2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’art. 2251-ter, ((commi 2, 3 e 3-bis)), ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:  a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;  b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;  c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al ((31 dicembre 2009)).  ((c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;  c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;  c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);  c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);  c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);  c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);  c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);  c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);  c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).))  2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio nonché i Luogotenenti promossi ai sensi dell’art. 2251-ter, commi 3-septies, lettere b), c), d), e) ed f) e 3-octies, lettere b) e c), a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.  2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.  2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei  requisiti di cui all’articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota  successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.  2-quinquies. Per l’anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:  a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;  b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;  c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;  d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011.  2-sexies. Per l’anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:  a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31  marzo 2017;  b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30  giugno 2017;  c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31  dicembre 2017;  d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.)) | La necessità di emendare l’articolo 2251-quater “Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare” allo scopo di estendere, anche ai Luogotenenti con anzianità compresa tra il 2 e il 6 gennaio, l’inclusione nell’aliquota per il conferimento della qualifica di Primo Luogotenente riferita al 31 dicembre dell’anno solare antecedente (uniformandoli, così, ai parigrado con anzianità 1° gennaio che, per effetto di analoga norma, fruivano già del medesimo istituto). |
| ***Attuale formulazione*** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |
| Art. 933 C.O.M. | Art. 933 del C.O.M.  **comma 5 bis: "Per il personale militare che ha raggiunto i requisiti pensionistici previsti per l’uscita anticipata dal servizio, e cessa dal servizio a domanda, si applica, su richiesta dell' interessato, l’articolo 3, comma 7, del Decreto legislativo n. 165 del 1997.** | In ragione della specificità:  L’introduzione del comma 5 bis permetterebbe di superare il diverso trattamento tra FF.AA. e le FF.PP. per quanto riguarda i 6 scatti. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Attuale formulazione*** | ***Novellato*** | ***Razionale*** |
| Art. 1908 D.lgs 15 marzo 2010, n. 66  Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice. | **Art. 1908 D.lgs 15 marzo 2010, n. 66**  **Il trattamento di fine servizio, in ragione della specificità entro nove mesi dalla cessazione dal servizio.** | In ragione della specificità e del particolare servizio svolto dai militari, anche per dare attuazione alle diverse sentenze ed iniziative sindacali, la dilazione nell’erogazione del TFS, è ridotta a massimo nove mesi.  Nell’ambito della modifica di tale articolo prevedere anche che i militari possano chiedere l’anticipo del T.F.S.. |